



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 12/05/2021

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con decorrenza marzo 2013, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 8 rate.

A seguito di infruttuoso reclamo, esperito in data 13/07/2020; la stessa ha proposto ricorso all'ABF chiedendo: - in via principale: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento: € 373,33 a titolo di "spese fisse", ovvero «la maggiore o minore somma ritenuta corretta»; € 560,00 a titolo di commissioni accessorie, ovvero «la maggiore o minore somma ritenuta corretta»; la restituzione integrale della commissione di estinzione anticipata, pari a e € 67,42 (per complessivi € 1.000,75); - in via subordinata: il rimborso dei conferimenti patrimoniali suddetti secondo "la curva degli interessi": € 356,32 quali "spese fisse", «salvo il diverso importo accertato»; € 534,48 quali commissioni accessorie, «salvo il diverso importo accertato» (per complessivi € 890,80); nonché comunque la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di procedura.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, ha preliminarmente rappresentato di essere subentrato nella titolarità del rapporto oggetto di controversia a far data dall'1/11/2020 per incorporazione dell'originario titolare. Confermando il conteggio estintivo allegato da parte ricorrente, ha quindi dedotto quanto



segue: - la cessazione del rapporto è riconducibile a un'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c.; - non è invocabile la tutela di cui all'art. 125-sexies TUB da parte ricorrente, in quanto non si tratta di un'anticipata estinzione del finanziamento, ma di decadenza dal beneficio del termine determinata – ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto – dalla cessazione del rapporto di lavoro; - il rimborso del prestito è stato effettuato dall'ex datore di lavoro; - ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente: - ha rappresentato che, secondo quanto risulta dalla liberatoria, l'estinzione del finanziamento è avvenuta con fondi a sé riconducibili; - ha dichiarato che non è intervenuta la compagnia assicurativa; - ha pertanto ribadito le proprie affermazioni circa l'applicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art. 125 sexies TUB.

L'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione agli atti, e in particolare dal conteggio estintivo prodotto, risulta che il prestito è stato estinto dopo 8 rate sulle 120 complessive.

Sono in atti, altresì, la quietanza liberatoria riferita al medesimo contratto di finanziamento, avente data coerente, confermata dall'intermediario nelle controdeduzioni e la copia integrale del contratto, il quale si rileva esser stato sottoscritto in data 3/04/2013 e sul quale risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.

Dal conteggio estintivo risulta l'addebito di € 67,42 a titolo di penale di estinzione anticipata. Parte resistente eccepisce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 125-sexies TUB, trattandosi di un'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento a seguito del pagamento del debito residuo da parte del datore di lavoro (attraverso il TFR) e non del cliente.

Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, n. 6167 del 22/09/2014, nn. 10003, 10017 e 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni



condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle commissioni contrattuali “accessorie” e alle “spese fisse contrattuali” sono da considerarsi di natura *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Preso atto che l’intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	11,91%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	93,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	89,07%

rate pagate	8	rate residue	112	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni accessorie				600,00	Upfront	89,07%	534,45		534,45
Spese fisse contrattuali				400,00	Upfront	89,07%	356,30		356,30
<b>Totale</b>				<b>1.000,00</b>					<b>890,75</b>

Campi da valorizzare

L’importo come sopra calcolato di € 890,75 coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente in via subordinata di € 890,80.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020, la quale ha espresso il principio di diritto secondo il quale «la previsione di cui all’art. 125 *sexies*, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 *sexies*, comma 3, T.U.B.».

Ebbene, dal conteggio estintivo depositato, si evince che l’intermediario ha addebitato € 67,42 a titolo di “commissioni di anticipata estinzione”, in linea con quanto previsto dalla sezione 4 del modulo SECCI.

Tuttavia, in base agli atti a disposizione del Collegio risulta che: - la parte ricorrente ha domandato il rimborso della “commissione di anticipata estinzione” in quanto applicata su un debito residuo inferiore a € 10.000,00; - il finanziamento in controversia è stato saldato a seguito del versamento del TFR da parte del datore di lavoro; - all’epoca del rimborso integrale del finanziamento in controversia era già in vigore l’attuale art. 125-*sexies* T.U.B.; - l’indennizzo addebitato al cliente nel conteggio estintivo coincide con l’1% del debito residuo di € 6.742,09, inferiore a € 10.000,00.

In considerazione di ciò deve, dunque, trovare applicazione l’art. 125-*sexies*, comma 3, T.U.B. che alla lett. d) statuisce che l’indennizzo di cui al secondo comma non è dovuto «se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

Sul punto, si richiama, altresì, con riferimento all’ipotesi in cui il debito residuo risulti saldato dal datore di lavoro mediante il versamento delle somme accantonate a titolo di TFR, la decisione n. 6410/2016 nella quale il Collegio «osserva, in primo luogo, che tale



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diritto sussiste anche nell'ipotesi in cui, interrotto il rapporto di lavoro, il finanziamento venga estinto mediante la corresponsione delle somme necessarie attingendo dal TFR, secondo quanto previsto dagli artt. 43, 3° comma, e 55, 2° comma, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 293/2016); inoltre, il carattere imperativo e l'intangibilità del diritto sancito dal citato art. 125 *sexies* comporta, pacificamente, l'inefficacia di clausole negoziali che – come riscontrato nel caso di specie – neghino l'equo rimborso in favore del mutuatario in caso di estinzione anticipata del finanziamento, rispetto all'originaria scadenza».

Sussistono, pertanto, senza margini di dubbio, i presupposti per il rimborso della penale di estinzione anticipata.

La resistente è, quindi, tenuta al pagamento della cifra complessiva di (€ 890,75+67,42) € 958,17, cifra da arrotondarsi a € 958,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF.

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 958,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA